

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 12

Oggetto: D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale (2)

Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo – Rottamazione – Semplificazioni-

Si fa seguito alla Circolare n. 11-CST, pubblicata con la Circolare della L.N.D. n. 20 del 29 ottobre 2018, con la quale sono state illustrate le norme emanate per la definizione agevolata delle imposte IRES e IRAP dovute dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, per esaminare, con la presente Circolare, le disposizioni recate dal D.L. in oggetto, che interessano la generalità dei contribuenti, concernenti, tra l'altro, la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

L'art. 3 del D.L. n. 119/2018 prevede che tutti i carichi, tranne alcuni di cui al successivo art. 5, affidati all'agente della riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive, versando in unica soluzione o nel numero massimo di 10 rate semestrali consecutive di pari importo, le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi nonchè le somme maturate a favore dello stesso agente a titolo di aggio. Sulle rate successive alla prima si applica l'interesse del 2% annuo.

Va rilevato che la notifica della cartella può anche essere successiva al 31 dicembre 2017 in quanto rileva la data in cui il credito è stato materialmente inviato all'agente della riscossione.

Come per la precedente rottamazione, le sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada (multe) vanno interamente corrisposte, perché la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi; pertanto, resta non sanabile il raddoppio della sanzione che scatta quando non è stata pagata la multa entro i 60 gg. dalla notifica del verbale (art. 202 CdS).

Chi intende procedere alla sanatoria deve, entro il 30 aprile 2019, produrre apposita dichiarazione stabilendo anche il numero delle rate per il pagamento previsto a decorrere dal 31 luglio 2019.

Il successivo art. 4 del D.L. n. 119 prevede l'automatico annullamento dei debiti fino a 1.000,00 euro, importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010.

L'annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 senza oneri a carico del contribuente.

Con il Decreto sono state emanate norme anche in materia di semplificazione in tema di emissione e registrazione delle fatture.

Assume particolare rilevanza la norma recata dall'art. 14 in materia di detrazione IVA. Si rende possibile procedere alla detrazione dell'IVA relativa ad operazioni effettuate nel mese precedente a prescindere dalla data di ricezione della relativa fattura.

Viene così stabilito che entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione, il cessionario /committente può esercitare il diritto alla detrazione IVA relativa alla fattura ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, ad esempio, se una fattura, relativa ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2018, viene ricevuta ed annotata entro il 15 novembre 2018, si può detrarre l'IVA relativa già con la liquidazione da effettuarsi entro il 16 novembre 2018 (la norma è entrata in vigore il 24 ottobre 2018).

Se, invece, la fattura relativa alla medesima operazione effettuata nel mese di ottobre, viene ricevuta dopo il 15 novembre, l'IVA potrà essere detratta con la liquidazione del 16 dicembre successivo.

Come già detto nella precedente Circolare n. 11, il D.L. n. 119 è all'esame del Parlamento per la conversione in Legge.

Le eventuali modifiche al Decreto formeranno oggetto, dopo la conversione in Legge, di apposita Circolare.